

-----REPUBLICA ITALIANA -----

COMUNE DI SENORBI'-----PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Repertorio n. 229 del 21.10.2020

CONTRATTO D'APPALTO

Per l'esecuzione della fornitura di:

FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO D.G.R. N. 34/15 DEL 03/07/2018. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'ABITATO DI SENORBÌ.

CUP: C74I19001060006 – CIG: 82917898BD

L'anno duemilaventi, il giorno 21 del mese di ottobre nella residenza comunale, presso l'Ufficio Segreteria, avanti a me, Dott. Lorenzo Mascia, Segretario del Comune di Senorbì, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia delle parti, sono personalmente comparsi i Signori:

1. Ing. Gian Giuseppe Melis, nato a Cagliari (CA) il 03.03.1971, codice fiscale: MLSSGS71C03B354C, Responsabile dell'Area Tecnica, in virtù del Decreto sindacale n° 4 del 21.05.2019 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto dell'interesse del Comune di Senorbì, Codice Fiscale 80008070924, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2. Sig. ROBERTO FATICONI, nato a Cagliari il 25 febbraio 1953 e residente in Cagliari alla via Francoforte n. 1 – Codice Fiscale: FTCTRT53B25B354E, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente Consiglio di Amministrazione della Ditta **ARKYS srl**, con sede legale in via Calamattia n. 10 Cagliari, P.IVA 03347320925,

Compresenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo;

PREMESSO

- che l'Amministrazione Regionale Assessorato Affari Generali, Personale e riforma della Regione in esecuzione della deliberazione della Giunta R. n. 34/15 del 03/07/2018 ha pubblicato un AVVISO per il Finanziamento di progetti per la Realizzazione di reti per la sicurezza del Cittadino e del Territorio – Reti Sicurezza Fase 2;
- che l'Amministrazione Comunale ha partecipato al bando mediante la presentazione di apposita domanda prot. n. 10068 del 08/11/2018, per un importo complessivo richiesto di €. 80.000,00 di cui €. 10.000,00 di cofinanziamento comunale;
- che con in data 08/11/2018 veniva stipulata la convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Senorbì per il Finanziamento dell'Intervento “rete per la sicurezza del cittadino e del territorio – fase 2”;
- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 13.11.2019 veniva approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza nell'abitato di Senorbì;
- che con nota prot. n. 89614 del 24/10/2019 della Prefettura di Cagliari Ufficio Territoriale del Governo, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 24/10/2019 al n. 10148 veniva comunicato che il progetto del sistema di videosorveglianza comunale veniva tecnicamente validato per le finalità di prevenzione dell'ordine pubblico;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 71 in data 16.12.2019 si approvava il progetto definitivo-esecutivo redatto dal professionista incaricato, P.I Isu Giovanni Camillo, per gli interventi di “Fornitura di sistemi di Videosorveglianza” per un importo di €.80.000,00;
- che con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica n. 19 del 05.05.2020 è stata indetta una procedura finalizzata all'affidamento della “Fornitura di sistemi di Videosorveglianza” mediante avviso pubblico per la costituzione di un elenco

	di operatori economici. Successivamente la procedura negoziata è stata inserita sulla	
	piattaforma telematica SardegnaCat, procedura n. Rfi_3277_1, con la quale sono stati	
	invitati n. 5 - operatori economici iscritti sul portale SardegnaCAT, ai fini della	
	presentazione delle offerte con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più	
	vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo posto a base di	
	gara, in relazione a quanto disposto dal comma 3, dell'art.95, del D.lgs n.50/2016 , per	
	un importo a base d'asta di € 58.200,00 di cui oneri della sicurezza di € 700,00 non	
	soggetti a ribasso d'asta;	
	– che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 41 del 06.08.2020 la	
	suddetta fornitura è stata aggiudicata alla Ditta ARKYS srl, con sede legale in via	
	Calamattia n. 10 Cagliari, P.IVA 03347320925, per un importo complessivo di Euro	
	53.611,50 di cui Euro 52.911,50 per la fornitura al netto del ribasso offerto ed accettato	
	pari a 7,98% e di Euro 700,00 per oneri per la sicurezza (non assoggettati a ribasso),	
	oltre IVA nella misura di legge;	
	– che il provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato agli altri concorrenti, ai	
	sensi e per gli effetti dell'articolo 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 con nota	
	protocollo n. 8008 del 07.08.2020;	
	– che con attestazione di avvenuta efficacia in data 14.09.2020 del Responsabile del	
	Servizio Tecnico la succitata determinazione n. 41 del 06.08.2020 acquisiva efficacia a	
	seguito dell'esito positivo dell'istruttoria sul possesso in capo alla succitata ditta	
	aggiudicataria dei requisiti in ordine generale e tecnico-professionali;	
	– che è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato da INAIL	
	Protocollo INAIL_21766946 in data 02.07.2020 con scadenza il 30.10.2020, in atti;	
	– che ai sensi degli artt. 83 – 84 del D.Lgs. n. 159/2011, atteso che il valore del presente	
	contratto è inferiore a € 150.000,00 non è indispensabile l'acquisizione della	

	documentazione antimafia;	
	– che ai sensi dell’articolo 31, comma 4, lettera e), del D.Lgs. 50/2016, il responsabile	
	unico del procedimento e l’Appaltatore hanno sottoscritto il “verbale di cantierabilità”	
	in data odierna, in atti;	
	– che si può pertanto procedere alla stipula del presente contratto, ai sensi e per gli effetti	
	dell’articolo 32, comma 8, e comma 10, lett. b), ultimi due periodi, del D.Lgs. n.	
	50/2016;	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	<u>Articolo 1. Oggetto del contratto</u>	
	Il Comune affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto della fornitura e	
	installazione di sistemi di videosorveglianza per la realizzazione di un impianto di	
	videosorveglianza nell’abitato di Senorbì, comprensiva della consegna e messa in opera di	
	cui al finanziamento della Regione Sardegna, “rete per la sicurezza del cittadino e del	
	territorio – fase 2”.	
	L’appaltatore s’impegna all’esecuzione dell’appalto alle condizioni di cui al presente	
	contratto.	
	<u>Articolo 2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto</u>	
	L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e	
	inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal	
	presente contratto e dai seguenti documenti:	
	Tav.Unica Elaborato Grafico di progetto riferito alla Zona d’intervento e documentazione	
	fotografica, All. A Relazione Tecnica, All. B Elenco Prezzi; All. C Computo metrico, All. D	
	Capitolato speciale d’appalto, All. E Prime indicazioni sulla sicurezza, All. F Schema di	
	contratto, All. G Cronoprogramma.	
	4	

Articolo 3. Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta a nette Euro **53.611,50**

(eurocinquantatremilaeseicentoundici/50), di cui Euro **52.911,50**

(eurocinquantaduemilaenovecentoundici /50) per lavori al netto del ribasso offerto ed accettato e di Euro **700,00** (settecento/00) per oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso), oltre IVA nella misura di legge.

Tale importo è da intendersi comprensivo delle spese per le operazioni di trasporto, consegna e posa, da eseguirsi nei termini e con le modalità stabilite nel Capitolato.

Articolo 4. Revisione Prezzi

L'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino ad un quinto dell'importo complessivo del contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.

Le Parti danno atto che la fornitura verrà espletata per ogni singola tipologia di articolo con l'osservanza delle caratteristiche riportate nel Capitolato.

Articolo 5. Anticipazione e Pagamenti in acconto

Qualora richiesta dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, potranno essere concesse anticipazioni per una quota pari al 20% dell'importo contrattuale.

Articolo 6. Pagamenti a saldo

Il pagamento del corrispettivo avverrà con rate di acconto ogni qualvolta l'importo della fornitura eseguita, contabilizzata ai sensi dell'art.20 del capitolato speciale, raggiungono un importo non inferiore a euro 25.000,00 (venticinquemila), come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento delle forniture, entro 30 giorni lavorativi dalla trasmissione di regolare fattura elettronica.

	La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella	
	documentazione di cui al comma 1:	
	a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto	
	all'art.2 del capitolato;	
	b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui	
	all'art.2 del capitolato;	
	c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia	
	dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai	
	sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n 50, da liquidarsi, nulla ostando, in	
	sede di conto finale;	
	d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.	
	Entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:	
	a) il Direttore dell'Esecuzione del Contratto redige la contabilità ed emette lo stato di	
	avanzamento delle forniture, che deve recare la dicitura: "fornitura a tutto il ____" con	
	l'indicazione della data di chiusura;	
	b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del DPR	
	207/2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento	
	delle forniture di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato	
	di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi	
	dell'art.21, comma 3 del capitolato.	
	Fermo restando quanto previsto dall'art.24 del capitolato, la Stazione appaltante provvede a	
	corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni,	
	mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore del	
	fornitore ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.	
	Se la fornitura rimane sospesa per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per	

dall'Appaltatore.

In ogni caso è esclusa l'applicazione delle previsioni dell'art.1664 C.C. "Onerosità e difficoltà dell'esecuzione".

La Ditta, a mezzo del suo legale rappresentante, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 136 del 13.8.2010.

Articolo 7. Termini per l'inizio e l'ultimazione della fornitura, ammontare delle penali

L'esecuzione della fornitura ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione della fornitura, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicato l'art.16 del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 8. Regolare esecuzione e certificato di ultimazione

La Ditta esecutrice comunicherà l'ultimazione dell'esecuzione della fornitura e l'Amministrazione Comunale effettuerà mediante il proprio personale e/o Direttore dell'esecuzione, controlli ed accertamenti in contraddittorio sulla perfetta osservanza, da parte della Ditta appaltatrice, di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto e, in caso di inosservanza o di inadempienza saranno applicate le penalità previste da Capitolato.

Nei successivi cinque giorni verrà elaborato il certificato di ultimazione delle prestazioni e vidimato dal RUP il quale ne rilascia copia conferma all'esecutore.

Durante l'esecuzione della posa e fornitura è facoltà dell'Amministrazione effettuare operazioni di verifica volta a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche della fornitura offerta in sede di gara e a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato o nel contratto.

Articolo 9. Risoluzione del contratto

	L' Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti	
	dagli articoli 41, 45 del Capitolato.	
	In particolare la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell' Art. 1456 Codice Civile	
	al verificarsi delle seguenti fattispecie:	
	a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all' art. 80 del codice;	
	b) cessione del contratto o subappalto non autorizzato dal Comune;	
	c) grave negligenza o malafede nell' esecuzione delle prestazioni, errore grave nell' esercizio	
	delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo	
	previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali	
	ed assistenziali;	
	d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell' esecuzione delle	
	prestazioni;	
	e) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di	
	Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la	
	piena tracciabilità dell' operazione, ai sensi del comma 9-bis dell' art. 3 della Legge n.	
	136/2010 e s.m.i.;	
	f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il	
	contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l' impiego di manodopera con	
	modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della	
	stessa;	
	g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita	
	richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita	
	interferenza avanzata prima della gara e/o dell' affidamento ovvero nel corso dell' esecuzione	
	della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni	
	altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo	

	stesso venga a conoscenza;	
	h) irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.	
	Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013	
	Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma	
	dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001, e del Codice di comportamento del Comune di	
	Senorbì, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 31.12.2013 e reperibile	
	sul sito istituzionale del Comune www.comune.senorbi.ca.it , l'Appaltatore e, per suo	
	tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la	
	risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato	
	codice, per quanto compatibile, codice che pur non venendo materialmente allegato al	
	presente contratto è consegnato in copia contestualmente alla sua sottoscrizione.	
	Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore,	
	sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomi e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti, che	
	hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei	
	loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.	
	L'Appaltatore, attesta di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Patto di	
	Integrità del Comune di Senorbì, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80	
	del 27/10/2016 e di averlo già sottoscritto con atto separato in sede di partecipazione alla	
	procedura di affidamento della fornitura de quo.	
	<u>Articolo 10. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva</u>	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo	
	richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)	
	mediante Polizza n. 1700626 rilasciata in data 30.09.2020 dalla Società Elba Assicurazioni	
	spa, via Mecenate, 90, 20138 Milano, P.iva 05850710962 per l'importo di Euro 53.611,50	
	10	

	(eurocinquantatremilaeseicentoundici/50). Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. n.	
	50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva	
	escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta	
	dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del	
	codice civile. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla	
	sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
	La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'approvazione del	
	certificato di collaudo o di regolare esecuzione.	
	La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto	
	e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni	
	stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle	
	risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale	
	maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione nel caso di risoluzione del	
	contratto disposta in danno dell'appaltatore.	
	La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al	
	pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla	
	inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti	
	sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque	
	presenti in cantiere.	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della	
	cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la	
	reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.	
	<u>Articolo 11. Responsabilità verso terzi e assicurazione</u>	
	L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i	
	11	

	<p>dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine in conformità al D.lgs n. 50/2016, l'Impresa ha presentato polizza n.102819740 emessa in data 14.03.2014 con rinnovo annuale al 14.03.2021 dalla compagnia Groupama assicurazioni, Agenzia n.50 Almerighi srl Via dei Grilli, 1/3 09134 Cagliari, , che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione della fornitura sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito di euro 1.000.000,00 non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.</p>	
	<p><u>Articolo 12 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza</u></p> <p>L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.</p> <p>L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.</p> <p>Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.</p>	
	<p><u>Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia e obblighi di tracciabilità.</u></p> <p>Si dà atto che gli adempimenti in materia di antimafia sono stati svolti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 2 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni con la legge 114/2014, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 11/bis, comma 1 del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015.</p>	

	La Ditta appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.	
	3, comma 8, della L. n° 136 del 13.08.2010.	
	Le parti espressamente concordano che qualora le transazioni siano state eseguite senza	
	avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. il presente contratto deve intendersi	
	risolto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n° 136 del 13.08.2010.	
	Si dà atto che il codice identificativo di gara è il n. 82917898BD	
	A tal fine, vista la dichiarazione sul rispetto degli obblighi dei flussi finanziari ai sensi	
	dell'art. 3, comma 8, della L. n° 136 del 13.08.2010, sono stati autorizzati a riscuotere,	
	ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i Signori ROBERTO	
	FATICONI, nato a Cagliari il 25 febbraio 1953 e residente in Cagliari alla via Francoforte n.	
	1 – Codice Fiscale: FTCRRT53B25B354E, il quale interviene al presente atto in qualità di	
	Presidente Consiglio di Amministrazione della Ditta ARKYS srl, con sede legale in via	
	Calamattia n. 10 Cagliari, P.IVA 03347320925 e il signor Massimo Murgia, nato a Cagliari	
	il 15 novembre 1968 e residente in Selargius alla via Rossini n. 29 – Codice Fiscale:	
	MRGMSM68S15B354B, in qualità di amministratore delegato della Ditta ARKYS srl, con	
	sede legale in via Calamattia n. 10 Cagliari, P.IVA 03347320925.	
	Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i	
	pagamenti saranno effettuati mediante accredito sui seguenti conti correnti bancari dedicati	
	alle commesse pubbliche:	
	BANCA: Intesa San Paolo spa – Agenzia n.13866 con sede Cagliari	
	IBAN : IT67 W030 6904 8611 0000 0016 906;	
	Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai	
	commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il	
	quale è sollevata da ogni responsabilità.	
	<u>Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere</u>	
	13	

	L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori dovrà depositare presso il Comune un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza.	
	L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Responsabile dell'Ufficio Tecnico gli aggiornamenti alla documentazione, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.	
	Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.	
	<u>Articolo 15. Cessione del contratto e Subappalto</u>	
	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
	<u>Articolo 16. Controversie</u>	
	Ai sensi dell'art. 205 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5 ed il 15 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.	
	Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere sempre risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile.	
	Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.	
	Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto non risolte così come precedentemente descritto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di	

	Cagliari con esclusione della competenza arbitrale. In merito al presente articolo si rinvia a	
	quanto disposto dall'art. 47 del capitolato speciale d'appalto.	
	<u>Articolo 17. Richiamo alle norme legislative e regolamentari</u>	
	Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato si intendono richiamate	
	e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.	
	<u>Articolo 18. Spese di contratto e trattamento fiscale</u>	
	Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di	
	segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.	
	Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul	
	valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40	
	del D.P.R. 16 aprile 1986, n. 131.	
	L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.	
	<u>Articolo 19 – Informativa sul trattamento dei dati personali.</u>	
	Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30	
	giugno 2003, come aggiornato e modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, il Comune di	
	Senorbì, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di	
	affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del	
	contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di	
	interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della	
	esecuzione del contratto d'appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività	
	ad esse correlate e conseguenti.	
	In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante	
	strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità	
	predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.	
	Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione e la rendicontazione	
	15	

	del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle	
	suddette attività.	
	Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati	
	per il trattamento dei dati personali.	
	I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:	
	– soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore	
	della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;	
	– soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati dal rapporto	
	contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di	
	Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;	
	– altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti	
	procedimentali;	
	– soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione,	
	secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;	
	– legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;	
	– ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di	
	regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione	
	del contratto.	
	In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli	
	sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto	
	dalla normativa vigente.	
	I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le	
	finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento	
	è correlato alla durata del contratto e della relativa contrattazione. La data di cessazione del	
	trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a	
	16	

